

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2026

97/2026/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE Q/D DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ E MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1379^a *bis* riunione del 30 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito dalla legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione

- ARG/gas 64/09) ed il relativo allegato A (di seguito: allegato A alla delibera ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 575/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2015/R/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 147/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2022/R/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
 - la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ed il suo allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 137/2023/R/gas;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/com (di seguito: deliberazione 513/2024/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 126/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 126/2025/R/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 360/2025/R/gas;
 - il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
 - il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
 - la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016;
 - il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 449/2015/R/gas, recante "Mercato del gas naturale: revisione della componente *QVD* a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio" (di seguito: documento per la consultazione 449/2015/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevedeva originariamente che l'Autorità "*indic[asse] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita, e definis[sse] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico,*

comprendono tra le proprie offerte commerciali”, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato, in particolare, previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continuasse transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto-legge 73/07 “per i soli clienti domestici”;
- la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ha previsto la rimozione del servizio di tutela destinato ai clienti domestici ed ai condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, a far data da gennaio 2024;
- a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - previsto che tutti i venditori e i fornitori di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre al riguardo specifiche misure perequative a favore dei fornitori del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
 - definito come “clienti vulnerabili di gas naturale” coloro che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni;
- con deliberazione 100/2023/R/com, l’Autorità ha, tra l’altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale, nonché le condizioni a cui i clienti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono riforniti (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità), approvando il nuovo TIVG che è entrato in vigore da tale data;
- con deliberazione 102/2023/R/gas, l’Autorità ha definito, altresì, le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale;
- il TIVG definisce, tra l’altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/com; dette condizioni economiche comprendono, tra l’altro, la componente *QVD* che, come l’omologa

componente del previgente servizio di tutela gas, è finalizzata a coprire i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;

- la predetta componente è:
 - articolata in una quota fissa, di maggiore peso, e in una quota variabile, di entità inferiore; e
 - aggiornata entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento ai successivi 12 mesi;
- l'attuale valore della componente *QVD*, in vigore dal 1° aprile 2025, è stato approvato con deliberazione 126/2025/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la quantificazione della componente *QVD* applicata ai clienti domestici vulnerabili nell'ambito del servizio di tutela della vulnerabilità è effettuata con la medesima metodologia del previgente servizio di tutela gas in modo da riflettere i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente e trasferire al cliente finale il corretto segnale di prezzo relativo all'attività in questione;
- in particolare, come illustrato nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas e successivamente confermato nell'ambito degli aggiornamenti annuali della componente *QVD*, a partire dalla deliberazione 575/2015/R/gas, la determinazione della medesima componente avviene prendendo in considerazione i costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, gli altri costi operativi, la remunerazione del capitale investito netto (CIN) e l'onere IRAP;
- ai fini della quantificazione delle predette voci di costo, nell'ambito del presente aggiornamento sono stati utilizzati, laddove disponibili, i dati e le informazioni riferiti ai soli clienti domestici vulnerabili mentre, per la determinazione dei costi operativi diversi dalla morosità, sono stati utilizzati i dati di bilancio riferiti alla vendita di gas naturale alla generalità dei clienti domestici dal momento che, sulla base dei dati contabili rivenienti dal comparto di bilancio relativo alla vendita ai soli clienti vulnerabili, non sono emerse evidenze che giustifichino specifiche esigenze di copertura dei costi efficienti sostenuti dagli esercenti la vendita per servire tale particolare tipologia di clientela;
- inoltre, per la quantificazione della componente *QVD*, sono state prese a riferimento le informazioni relative sia al servizio di tutela della vulnerabilità che al mercato libero, in ragione del fatto che, ai sensi del decreto Aiuti bis, il servizio di tutela della vulnerabilità deve essere offerto da qualsiasi società operante nel mercato libero;
- per quanto attiene ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riconoscimento avviene, secondo una metodologia consolidata, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
 - ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* vengono condotte delle analisi sulla base dei dati di un campione di operatori significativo del mercato *retail*

e viene adottato un livello di riconoscimento che tiene conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti, e, dall'altro lato, delle caratteristiche dei misuratori, in termini di accessibilità o meno dei medesimi, che rivestono un ruolo rilevante nel successo delle suddette politiche; in particolare, la determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto avviene, a livello regionale, in maniera differenziata tra le aree urbane e non urbane, ipotizzando una maggiore diffusione nelle prime dei misuratori non accessibili;

- in riferimento agli altri costi operativi:
 - essi sono individuati a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento dell'aggiornamento, operando al contempo delle rettifiche di tali informazioni al fine di considerare unicamente i costi tipici dell'attività di commercializzazione, escludendo pertanto le voci di natura straordinaria e le partite di costo che trovano copertura mediante ricavi derivanti da apposite componenti di prezzo (es. trasporto e oneri passanti);
 - vengono considerati anche i costi di acquisizione e di *marketing* in quanto, come sopra evidenziato, il servizio di tutela della vulnerabilità gas è erogato da società di vendita che al contempo operano sul libero mercato, senza alcun tipo di separazione; per il riconoscimento di tali costi si tiene conto della durata media del rapporto contrattuale coi clienti finali;
- in relazione alla remunerazione del CIN trovano conferma i criteri relativi alla definizione parametrica del predetto capitale (che, per le imprese di vendita, risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto), al tasso nominale di remunerazione da applicare e al separato riconoscimento dell'importo a copertura dell'onere IRAP.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- mediante il sistema telematico dell'Autorità, sono state raccolte presso un campione significativo di operatori della vendita, informazioni relative a:
 - dati economici e patrimoniali dell'anno 2024, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
 - informazioni relative alla morosità dei clienti finali, in particolare del totale dei clienti domestici e del sottoinsieme dei clienti domestici identificati come vulnerabili;
 - informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento con riferimento ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela della vulnerabilità;
 - informazioni circa la durata contrattuale media dei clienti domestici in generale, oltre che, nello specifico, dei clienti domestici vulnerabili;
- sulla base delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di operatori che rappresenta circa l'85% dei PDR e circa l'83% dei volumi relativi

- ai clienti domestici presenti in Italia, siano essi serviti in tutela della vulnerabilità o sul mercato libero;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli operatori:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2022 – giugno 2023 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2024 – giugno 2025) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 0,92%, relativo a quanto fatturato al totale dei clienti domestici (sia serviti sul mercato libero che in tutela); il livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione con riferimento al sottoinsieme dei clienti domestici vulnerabili è invece pari a 0,79%;
 - si riscontrano livelli di *unpaid ratio* medi differenziati tra le singole regioni e una maggiore incidenza del fenomeno della morosità nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane, per cui le prime mostrano un *unpaid ratio* pari a 1,11%, a fronte di un valore di 0,84% rilevato per le seconde per il totale dei clienti domestici e, rispettivamente, 0,89% e 0,73% per il sottoinsieme dei clienti domestici vulnerabili;
 - non tutti gli operatori appartenenti al campione hanno comunicato il dettaglio dei dati relativi all'*unpaid ratio* con riferimento al sottoinsieme dei clienti domestici vulnerabili; tuttavia, così come accaduto in occasione del precedente aggiornamento annuale, si tratta di un numero residuale di operatori che non inficia la rappresentatività dei dati raccolti dagli altri operatori del campione;
 - in relazione agli altri costi operativi, anche per il 2024 nell'ambito della raccolta *unbundling* è stata prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore gas e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo operatore su base volontaria ed è funzionale a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”; gli schemi dell'*unbundling* sono strutturati in maniera tale da permettere una migliore rappresentazione dei costi di acquisizione della clientela per gli operatori che adottano i principi contabili internazionali;
 - è stato inoltre richiesto agli operatori di indicare eventuali elementi di distinzione rilevabili nella gestione commerciale dei clienti domestici vulnerabili rispetto ai non vulnerabili;
 - in relazione al livello del CIN, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale inerenti all'attività di commercializzazione e relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;

- le informazioni circa le modalità di ricezione della bolletta e di pagamento, con particolare riferimento alla bolletta in formato dematerializzato, sono state raccolte al fine di valutare eventuali interventi relativi al meccanismo incentivante per la diffusione, presso i clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela della vulnerabilità, della bolletta in formato dematerializzato; tale meccanismo incentivante, per l'anno di competenza 2025, è disciplinato dall'articolo 13 del TIVG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento della componente *QVD*, con effetto dal 1° aprile 2026 per i successivi 12 mesi, modificando conseguentemente la Tabella 1 del TIVG;
- determinare il livello della predetta componente tenuto conto dei criteri già utilizzati in passato e sopra richiamati in modo da riflettere i costi di commercializzazione sostenuti da un venditore efficiente del mercato libero nei confronti di un cliente domestico vulnerabile;
- prevedere in particolare che:
 - i costi connessi alla morosità dei clienti finali siano determinati sulla base di un tasso di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 0,63%;
 - il livello di importi fatturati cui applicare i tassi di *unpaid ratio* sopra evidenziati sia determinato tenendo conto della migliore stima del livello dei prezzi atteso per il periodo di applicazione della componente *QVD*;
 - gli altri costi operativi siano determinati prendendo a riferimento i costi sostenuti da un operatore efficiente:
 - a) a partire dai valori di bilancio dell'anno 2024, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli operatori in ottemperanza ai vigenti obblighi di *unbundling* contabile, così da garantire l'aderenza degli importi riconosciuti con i costi effettivamente contabilizzati, confermando, ai fini del presente aggiornamento, l'utilizzo dei dati riferiti alla totalità dei clienti domestici, non essendo stati forniti elementi di distinzione rilevabili nella gestione commerciale dei clienti domestici vulnerabili rispetto ai non vulnerabili;
 - b) prevedendo l'inclusione dei costi connessi all'acquisizione e al *marketing* determinati sulla base della stima della durata media del rapporto contrattuale, anche tenuto conto delle modalità di iscrizione a bilancio di tali costi e delle informazioni raccolte presso il campione di operatori con particolare riferimento ai clienti domestici vulnerabili;
 - c) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciale di vendita e di gestione della clientela del settore gas e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti

- annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
- d) considerando i costi tipici dell'attività di commercializzazione, e procedendo in maniera prudenziale, escludendo, ove presenti, gli operatori che mostrano valori di costo unitario ampiamente inferiori o superiori alla media;
- in relazione alla remunerazione del CIN, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già utilizzata in passato; in particolare la necessità di cassa connessa all'attività di acquisto e vendita del gas naturale sia definita:
 - a) sulla base di un'esposizione media di 41 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento del gas naturale e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali, considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante, definiti anche in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora dei clienti finali;
 - b) considerando un livello di importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi atteso in coerenza con quanto sopra esposto per gli oneri connessi alla morosità;
 - la determinazione del livello di remunerazione da applicare al capitale investito netto avvenga:
 - a) mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) tenendo conto dei valori dei parametri del WACC dei servizi infrastrutturali disposta dalla deliberazione 513/2024/R/com e, al contempo, delle specifiche caratteristiche dell'attività di vendita; in particolare, anche in coerenza con quanto effettuato in passato con la deliberazione 147/2022/R/gas, il costo del debito sia determinato tenendo conto del fatto che tipicamente, rispetto alle attività infrastrutturali, l'attività di vendita è caratterizzata da debiti di durata inferiore, il che comporta un peso diverso del debito di nuova emissione rispetto *all'embedded*; sulla base delle analisi effettuate è stato confermato anche per il presente aggiornamento un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 7,9%;
 - b) mantenendo un riconoscimento separato dell'onere IRAP determinato, in continuità con il passato, a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
 - confermare per l'anno di competenza 2025 i valori di reintegrazione del meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato presso i clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la revisione dell'attuale metodologia di quantificazione della componente *QVD*, anche in considerazione del mutato ambito di applicazione del servizio di tutela della vulnerabilità a decorrere dal 2024 e di alcune evidenze emerse al riguardo

DELIBERA

1. di modificare a partire dal 1° aprile 2026 il TIVG prevedendo quanto segue:

i. la Tabella 2 è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 2: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (*QVD*) di cui all'articolo 8

		Clients di cui al comma 2.3, lettera a)
Dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024	€/punto riconsegna/anno	63,36
	c€/mc	0,7946
Dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025	€/punto riconsegna/anno	58,93
	c€/mc	0,7946
Dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026	€/punto riconsegna/anno	57,43
	c€/mc	0,7946
Dal 1° aprile 2026	€/punto riconsegna/anno	55,39
	c€/mc	0,7946

ii. la Tabella 6 è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella n. 6 Parametri di cui al comma 13.4

	Anni oggetto di reintegrazione 2024 e 2025 (Anno Y)
Tipologia di cliente finale	Clients di cui al comma 2.3, lettera a)
	euro/punto di riconsegna
$DiffSC_{c,Y}$	2,10

2. di avviare un procedimento finalizzato alla revisione della metodologia di quantificazione della componente *QVD* relativa al servizio di tutela della vulnerabilità;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 2 al Direttore della Direzione Mercati Energia, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili;
4. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 2 si concluda entro il 31 marzo 2027;
5. di pubblicare il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua